



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari

UFFICIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Allegato Atto G.C. n. 124 del 28.11.2013

DISCIPLINARE

Per il conferimento di N. 40 Assegni di Studio, ai sensi della L.R. 25.06.1984, n. 31 – Art. 7 – Lett.

H

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, per l'anno 2012/2013 indice un concorso per il conferimento di n. 40 Borse di Studio, ai sensi della L.R. 25.06.1984, n. 31 – Art. 7 – Lett. H, in favore di studenti frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di II° grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate.

L'importo di ciascuna Borsa di studio è fissato per le seguenti fasce di reddito:

- Fascia A: ISEE da € 0 a € 6.666,67;
- Fascia B: ISEE da € 6.666,68 a € 13.333,33;
- Fascia C: ISEE da € 13.333,34 a € 20.000,00,

nel seguente modo:

- fascia A **Euro 400,00**;
- fascia B **Euro 375,00**;
- fascia C **Euro 350,00**;

Nell'ipotesi che il numero degli aventi diritto sia inferiore a quanto stabilito, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare l'importo degli Assegni di Studio proporzionalmente all'economia di spesa accertata rispetto alle somme stanziare.

Nell'ipotesi che il numero degli aventi diritto sia in esubero nelle fasce inferiori si provvederà alla diminuzione progressiva dell'importo di ogni singolo Assegno;

L'Amministrazione Comunale provvederà ad affiggere, all'Albo Pretorio Comunale ed in altri spazi di affissione, apposito Bando contenente le norme stabilite nel presente Disciplinare, nonché i termini per la presentazione delle domande.

Art. 2

Il godimento degli Assegni di Studio non è cumulabile con altri Assegno o Borse di Studio, allo studente è data facoltà di opzione.

Art. 3

Sono ammessi al Concorso gli studenti frequentanti le Scuole Pubbliche Superiori di II° grado, comprese le paritarie, di cui al precedente Art. 1, che siano residenti nel Comune di San Sperate e che abbiano riportato nell'anno scolastico 2012/2013 una votazione minima finale di **7/10**, per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità la valutazione sarà espressa in centesimi.

Gli ammessi, inoltre, dovranno essere promossi nella prima sessione di scrutinio e senza insufficienze.

Art. 4

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere compilata dall'interessato se maggiorenne, o da un genitore o chi ne fa le veci per i minorenni, e presentata al Comune nei termini stabiliti nel Bando, pena l'esclusione dal Concorso;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Certificato, rilasciato dalla scuola, ovvero autocertificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il merito riportato nell'anno scolastico 2012/2013;
- 2) Copia dell'Attestazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni – I.S.E.E. – aggiornata ai redditi dell'anno 2012;
- 3) Dichiarazione dello studente, o del genitore per gli studenti minorenni, nella quale dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della Borsa di Studio con altri benefici, ai sensi dell'Art. 2, (da produrre entro il termine perentorio di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad eventuali accertamenti, tramite gli Enti pubblici e privati, al fine di accertare la non cumulabilità dell'Assegno di Studio concesso, nonché, tramite gli Uffici competenti, sulla effettiva consistenza del reddito familiare e sulla veridicità dell'autocertificazione prodotta.

Art. 5

Il Responsabile dell'Ufficio pubblica Istruzione forma una graduatoria tenendo conto del merito scolastico (votazione media riportata) e del valore I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente, stabilendo per ogni fascia di reddito, determinato come da tabella allegata al presente Disciplinare, i seguenti parametri:

Fascia	A	B	C
Punti	1,50	1,20	1,00

Il punteggio sul valore I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente verrà sommato al punteggio scolastico riportato;

Ciascun Assegno di Studio viene erogato in unica soluzione, previo accertamento che nei confronti del beneficiario sussistano i requisiti richiesti nel presente disciplinare.

Art. 6

Ai fini della determinazione del reddito familiare è fatto riferimento, così come indicato al precedente art. 4), alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni, l'indicatore ISEE verrà rapportato alle fasce di reddito stabilite nella tabella che viene allegata al presente Disciplinare per formarne parte integrante e sostanziale.

F.to IL SINDACO
Enrico COLLU

AI/IMB